



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le pari opportunità*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Da un secolo, oltre.

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, PER IL COFINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA VOLTO A SVILUPPARE IL TEMA DEL CONTRIBUTO DELLE DONNE IN AMBITO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO NELLA STORIA

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, Dipartimento per le pari opportunità, codice fiscale 80188230587, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, in persona del Capo del Dipartimento, Cons. Laura Menicucci (di seguito, per brevità, indicato anche solo “Dipartimento”)

E

l'**Università degli Studi di Firenze**, C.F./ P.IVA 01279680480, con sede in Firenze, piazza San Marco, 4, in persona della Rettore, prof. Alessandra Petrucci (di seguito, per brevità, indicata anche solo “Università”)

L'Università e il Dipartimento, di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”, singolarmente la “Parte”

PREMESSO CHE

- la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 si pone, tra gli altri, l'obiettivo di garantire l'accesso e lo sviluppo paritario delle competenze matematico-scientifiche per ridurre la disparità di genere nel mondo della scuola e che, a tal fine, la priorità strategica “Competenze” intende assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline del sapere e, in particolare, in quelle matematiche e tecnico-scientifiche, rimuovendo barriere culturali e stereotipi di genere;
- nell'ambito degli interventi tesi alla riduzione del divario di genere nelle competenze STEM, il Dipartimento per le pari opportunità ha promosso un'iniziativa educativa e culturale, in collaborazione con le istituzioni universitarie, al fine di dare la

- rappresentazione di modelli femminili di valore e di successo nelle materie STEM per costruire immagini plurali e rompere gli stereotipi;
- in data 31 gennaio 2025, infatti, il Dipartimento ha pubblicato l’invito rivolto alle Università e alle Istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli Istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche, a manifestare di interesse per l’acquisizione di proposte di dottorato di ricerca sul contributo delle donne in ambito scientifico e tecnologico nel corso della storia, al fine di recuperare la memoria e approfondire la conoscenza del ruolo e del lavoro svolto dalle donne nello sviluppo delle capacità e nell’applicazione dei talenti individuali, soprattutto nelle discipline matematiche e scientifiche così da favorire il superamento di stereotipi e dei pregiudizi sul ruolo delle donne in tali ambiti e proporre modelli di ispirazione positivi per le giovani donne e ragazze;
 - in risposta al predetto Invito, l’Università ha manifestato il proprio interesse a partecipare inviando due progetti di ricerca, uno relativo alla figura di Lise Meitner: *una lunga vita alla ricerca dei segreti dell’atomo, scienziata entusiasta “che non ha mai perso la sua umanità”*; l’altro a quella di Enrica Calabresi: *appassionata zoologa, scienziata e insegnante della prima metà del Novecento*;
 - il finanziamento richiesto dall’Università per ciascun dottorato è pari a euro 75.000,00 cadauno;
 - in data 4 agosto 2025 l’Università ha inviato i cc.vv. delle figure professionali che saranno impegnate sui progetti presentati in caso di accoglimento;
 - in data 5 agosto il Dipartimento ha informato l’Università dell’accoglimento di uno solo dei due progetti presentati, segnatamente quello relativo alla figura di Enrica Calabresi, per un finanziamento di euro 75.000,00;
 - l’Università, con lettera prot. N. 0264366 del 30 settembre 2025, acquisita al protocollo DPO al n. 7426 in data 23 ottobre 2025, ha quantificato in euro 9.435,00 (novemilaquattrocentotrentacinque/00) il costo a carico dell’Ateneo per oneri e personale interni dedicati al progetto.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 15 che stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la legge 24 novembre 2023, n. 187 recante *“Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche”* e, in particolare, l’art. 2;
- il *“Regolamento in materia di dottorato di ricerca”* dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 575 (prot. n. 103409) del 12 maggio 2022.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

Le premesse dell'Accordo, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Importo borse di dottorato di ricerca

Le Parti si danno reciprocamente atto che il costo a carico del Dipartimento, per l'intero triennio di dottorato, è pari ad euro 75.000,00, mentre a carico della Università la quota di compartecipazione è pari a euro 9.435,00, per un importo complessivo di euro 84.435,00.

Articolo 3

Impegni delle parti

Le Parti si impegnano a co-finanziare l'importo complessivo di 84.435,00 per la borsa di dottorato di ricerca come segue:

- l'importo di euro 9.435,00 a carico della Università, a valere su fondi propri;
- l'importo di euro 75.000,00 a carico del Dipartimento verrà erogato in tre tranches:
 - la prima tranche, pari al 40% dell'importo complessivo, ovvero euro 30.000,00, verrà corrisposta, previa richiesta scritta da parte dell'Università, entro il 15 novembre 2025;
 - la seconda tranche, pari al 30% dell'importo complessivo, ovvero euro 22.500,00, verrà corrisposta, previa richiesta scritta da parte dell'Università, entro il 30 settembre 2026;
 - la terza tranche, pari al restante 30% dell'importo complessivo, ovvero euro 22.500,00, verrà corrisposta, previa richiesta scritta da parte dell'Università, entro il 30 settembre 2027.

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente in Tesoreria Unica al seguente Iban: IT37E0100004306TU0000011462 intestato all'Università degli Studi di Firenze – Piazza S. Marco, 4 – 50121- Firenze, indicando nella causale tutti gli elementi necessari all'identificazione del pagamento, compreso il nominativo delle beneficiarie/dei beneficiari.

L'Università si impegna a comunicare il nominativo del/della Dottorando/a assegnatario/a della borsa.

L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio co-finanziata dal Dipartimento al candidato, acquisiti i fondi versati dal Dipartimento.

Il Referente dell'Università per la stipula dell'Accordo è la dott.ssa Sabrina Pazzagli E-mail sabrina.pazzagli@unifi.it; dottorato@unifi.it telefono: 055.2757309.

Il Responsabile del procedimento per conto del Dipartimento è la dottoressa Maria Antonietta Coreno Adriano, m.corenoadriano@governo.it, telefono 06.67792546.

Articolo 4 **Assenza, decadenza, rinuncia dottorando/a**

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, l'Università ne darà comunicazione scritta al Dipartimento al termine del concorso e il presente Accordo si intenderà risolto.

L'Università comunicherà al Dipartimento, all'indirizzo pec politichepariopportunita@pec.governo.it l'eventuale decadenza del/della Dottorando/a deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del Dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Dalla data della ricezione di tale comunicazione, il presente atto si intende risolto.

Le somme di cui all'articolo 2 del presente Accordo già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite al Dipartimento nel rispetto della normativa vigente.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa della ricerca già corrisposte al/alla Dottorando/a o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo, i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Articolo 5 **Svolgimento attività e supervisione**

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Dottorato, i doveri e la posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210 "*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*", al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*" e al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università.

Articolo 6 **Sicurezza**

Le attività previste dal dottorato oggetto del presente atto si svolgeranno in via esclusiva presso le sedi dell'Università. Per tale ragione, l'Università, ai sensi del D. lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", è chiamata a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e, in particolare:

- l'Università è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza *ex art.* 37 D. lgs. 81/2008 in tema di "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*";

- sull'Università ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, per i periodi in cui il Dottorando svolgerà attività presso le strutture dell'Università, in conformità con quanto previsto nell'Accordo.

Articolo 7

Polizze assicurative e infortuni

L'Università si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative in favore dei dottorandi

- Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi”;
- Polizza infortuni.

L'Università si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 8

Proprietà intellettuale e confidenzialità

In considerazione del co-finanziamento erogato dal Dipartimento, ed in presenza di una *joint-research* tra la Scuola ed il medesimo, i risultati scaturiti dalle attività di ricerca congiunta svolte durante il periodo di Dottorato, configurati come *joint foreground*, saranno di titolarità congiunta tra le Parti, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore, e saranno determinati in relazione ai contributi prestati (contributi inventivi e di risorse economiche).

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Accordo, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali eventualmente ricevute nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

Fermo restando il diritto di pubblicazione dei risultati, le tesi di Dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalle attività di ricerca, potranno essere sottoposti preventivamente all'attenzione delle Parti, al fine di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà delle Parti.

Le Parti si impegnano a favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”.

Articolo 9

Dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti il presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento.

In particolare, si precisa che:

- a) Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
- b) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
- c) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
- d) Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
- e) Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- f) Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

Articolo 10 **Perfezionamento dell'Accordo e durata**

Ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione digitale, il presente Accordo deve essere sottoscritto digitalmente. L'Accordo, una volta sottoscritto digitalmente dall'Università, dovrà essere restituito al DPO, a mezzo PEC all'indirizzo politicheparioportunita@pec.governo.it, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di invio da parte del Dipartimento.

L'Accordo si ha per perfezionato dalla data in cui lo stesso, sottoscritto digitalmente dall'ultimo firmatario, perviene all'indirizzo PEC della parte che per prima ha apposto la firma digitale. Fa fede la data della ricevuta PEC di avvenuta consegna.

Il presente Accordo impegnativo per l'Università sin dal momento della sottoscrizione, è efficace nei confronti del DPO soltanto dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del provvedimento di approvazione della medesima.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, la durata corrisponde ai tre anni accademici dei corsi di Dottorato di ricerca di cui in premessa.

La durata decorre dall'anno accademico 2025-2026.

Articolo 11 **Imposta di bollo**

Il presente Accordo è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge 266/2005 e verrà registrato dalla parte che ne avrà interesse.

Articolo 12 **Controversie**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità del presente Accordo.

In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

Il Capo del Dipartimento
Cons. *Laura Menicucci*

La Rettrice
Prof.ssa *Alessandra Petrucci*